



Via Duglia n. 1/C - 87041 Acri (CS)

Tel. 0984950688

[www.sposatocostruzioni.it](http://www.sposatocostruzioni.it)

[info@sposatocostruzioni.it](mailto:info@sposatocostruzioni.it)

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

### **Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**

*Ex d.lgs 231/2001*

## **PREMESSE**

Il d.lgs 8 giugno 2001 n. 231 ( da qui, “Decreto”) nell’introdurre la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche stabilisce quale causa esimente -all’art. 6 Comma 1 lett.b- la circostanza che l’Ente, a seguito dell’adozione di un modello organizzativo di gestione e controllo(da qui anche: “Modello” ovvero, “MO”), abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello stesso nonché il compito di curarne l’aggiornamento a un Organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

In linea generale, tale Organismo (d’ora in poi: “Organismo di Vigilanza” ovvero “OdV” ) verifica l’adeguatezza e l’effettività del Modello, effettua analisi periodiche sulle specifiche componenti dello stesso e cura l’aggiornamento, inoltre vigila sulla sua concreta osservanza all’interno dell’ente ed assicura l’effettività dei flussi informativi da e per l’OdV, segnalando altresì le violazioni eventualmente accertate..

In applicazione delle disposizioni del Decreto e di quanto previsto dal Modello Organizzativo di Gestione e Controllo adottato con delibera dell’Amministratore Unico della Sposato Costruzioni Srl (Società) è stato istituito un Organismo di Vigilanza presso la Società i cui compiti, poteri e funzioni sono analiticamente descritti nel Modello.

Sulla base di quanto previsto nel Modello, l’Organismo di Vigilanza ha predisposto e approvato il presente Regolamento al fine di autoregolamentare il proprio funzionamento.

In caso di antinomia tra il Regolamento e il Modello Organizzativo prevale quest’ultimo. Per tutto quanto non specificamente previsto dai successivi articoli, si rinvia al Modello e alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

*Art.1*

*Nomina e composizione:*

1.1. In applicazione a quanto previsto dal Modello, l'Organismo di Vigilanza ha natura collegiale e mista.

1.2.L'OdV è composto da tre membri nominati con delibera dall'Amministratore Unico il quale provvede, contestualmente, all'individuazione del Presidente dell'OdV.

1.3.I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere nominati tra soggetti esterni alla Società e/o tra componenti interni.

1.4. La comunicazione dell'avvenuto conferimento d'incarico agli interessati è effettuata nei modi previsti dal Modello.

*Art.2*

*Compenso*

2.1. L'Amministratore Unico stabilisce il compenso dei membri dell'OdV -su proposta dei membri nominati- in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'Organismo stesso.

2.2.Il Compenso resta invariato per l'intero periodo di carica, salva la facoltà di rinegoziazione e rimodulazione sulla base della complessità della struttura aziendale e la sua dimensione, nonché in relazione ai rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto.

*Art. 3*

*Ruolo del presidente*

3.1. Il Presidente dell'OdV è nominato dall'Amministratore Unico ed esercita i poteri e svolge le funzioni nei limiti previsti dal presente Regolamento.

3.2. Il Presidente rappresenta l'OdV nei confronti degli organi sociali, delle funzioni aziendali e dei terzi.

3.4. Il Presidente assume il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione e alla fissazione degli argomenti da trattare .

3.5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i poteri e le funzioni del Presidente spettano al componente più anziano d'età ovvero al Segretario, se nominato, ex art.4 del presente Regolamento.

#### *Art. 4*

##### *Nomina di un segretario*

4.1.L'OdV può attribuire le funzioni di Segretario ad un un membro dell'OdV medesimo.

4.2. Il Segretario redige i verbali delle sedute, cura e conserva la documentazione dell'OdV, le convocazioni dei componenti e i possibili inviti di terzi alle riunioni dell'OdV.

#### *Art.5*

##### *Durata e cessazione*

5.1. Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, l'OdV resta in carica n. 3 esercizi con scadenza alla data della convocazione assembleare per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Ciascun membro dell'OdV è rieleggibile.

5.2. La cessazione dall'incarico può avvenire prima della scadenza, oltre che nelle ipotesi di decadenza (previste al successivo art 6 ) nei casi di Rinuncia, Revoca.

5.3. Il membro dell' OdV che intenda rinunciare all'incarico ne dà immediata comunicazione scritta all'OdV, il quale la trasmette all'Amministratore Unico che provvede tempestivamente alla sostituzione.

5.4. La rinuncia da parte di un membro dell'OdV ha effetto immediato.

5.5. La revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di vigilanza e la revoca dall'incarico di un singolo membro è effettuata dall'Amministratore Unico sentito il parere del Revisore Unico.

5.6. Nel caso di revoca, l'amministratore Unico provvede tempestivamente alla sostituzione.

5.7. La revoca può avvenire soltanto per giusta causa.

5.8. L'OdV cade nel caso di revoca e rinuncia dei 3 membri, l'Amministratore Unico provvede senza indugio alla sua ricostituzione.

#### *Art.6*

#### *Cause di ineleggibilità o decadenza*

6.1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel Modello, costituiscono cause di ineleggibilità o decadenza dall'incarico l'insussistenza anche sopravvenuta dei requisiti di indipendenza, autonomia e onorabilità configuranti nelle ipotesi di:

- Esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri degli organi dirigenti della Società nonché con i medesimi membri degli organi dirigenti delle società controllate e/o eventualmente controllanti o sottoposte al comune controllo o con soggetti esterni incaricati alla revisione.
- Assenza di relazioni contrattuali o patrimoniali che possano compromettere l'indipendenza del componente, salvo quanto previsto qui di seguito.
- Non costituiscono cause di ineleggibilità ovvero di decadenza le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato con la Società ,con le società controllate e/o eventualmente controllanti o sottoposte al comune controllo. La cessazione del rapporto subordinato comporta la decadenza dall'incarico.
- Non costituisce ineleggibilità ovvero di decadenza l'ipotesi in cui un membro dell'OdV – attesa la sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia e

onorabilità – sia, al momento della nomina, ovvero, successivamente, membro dell'Organismo di Vigilanza delle Società controllate e/o eventualmente controllanti o sottoposte al comune controllo della Sposato Costruzioni Srl.

- La detenzione diretta o indiretta di quote del capitale della Società;
- Lo svolgimento, nei tre esercizi precedenti alla nomina, di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione o a amministrazione o procedure equiparate o in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure amministrative straordinarie;
- La sottoposizione di misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o dell'articolo 31 della legge 31 maggio 1965 n. 575, salvigie e effetti della riabilitazione;
- La condanna con sentenza irrevocabile, per Reati che il Modello intende prevenire. In casi di particolare gravità, anche prima del giudizio l'Amministratore Unico può disporre la sospensione del componente dell'Organismo e la nomina di un sostituto *ad interim* ovvero la revoca e la nomina di un sostituto.
- la sottoposizione del componente a procedure di interdizione o inabilitazione, amministrazione di sostegno o procedure concorsuali.

6.2. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina e successivamente, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di autonomia e indipendenza di cui al precedente punto e, comunque, a comunicare per iscritto immediatamente all'Amministratore Unico e allo stesso OdV l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

*Art 7*

*Attività di calendarizzazione e reporting:*

7.1. Al fine dello svolgimento dei compiti attribuiti dal Modello, L'OdV redige all'inizio dell'esercizio il proprio Piano preventivo delle attività e degli interventi (Da qui, "Piano") previsti per il monitoraggio, la verifica e il controllo sull'idoneità, adeguatezza ed efficacia ed effettività del Modello in termini di: frequenza e tipologia (pianificata / a sorpresa) delle attività di verifica e relativa distribuzione temporale nel corso dell'esercizio; individuazione delle funzioni o processi coinvolti; identificazione delle risorse necessarie, eventuali richieste motivate di adeguamento della dotazione finanziaria. modalità di svolgimento dell'attività di informazione e formazione previste dal Modello.

7.2. L'OdV è tenuto a condividere il Piano con l'Amministratore Unico e con il Revisore Unico.

7.3. Al Piano possono essere motivatamente apportate modifiche in corso d'opera, quando ciò risulti necessario a causa di nuove, sopraggiunte priorità.

7.4. L'OdV redige altresì su base quadrimestrale una Relazione, da sottoporre all'Amministratore Unico, sullo stato di avanzamento delle attività previste nel Piano Preventivo delle attività e degli interventi nonché le eventuali modifiche apportate allo stesso.

7.5. Sulla base di tale Piano l'OdV redige altresì, alla fine dell'esercizio di riferimento, una Relazione scritta avente ad oggetto:

- l'attività effettivamente svolta dall'Organismo;
- le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti interni sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie costituenti il *budget* in dotazione all'OdV.

*Art.8*

*Riunioni*

8.1. L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e, comunque, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero, ne faccia richiesta scritta al Presidente un componente oppure l'Amministratore Unico.

8.2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, ovvero dal Segretario, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data.

8.3. I componenti che non possono partecipare alle riunioni ne danno notizia tempestivamente al presidente. In caso di assenza del presidente la riunione è presieduta dal Segretario.

8.4. Si intende in ogni caso validamente costituita la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza dichiarandosi adeguatamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.5. Per ogni argomento da trattare il Presidente mette a disposizione degli altri componenti la relativa documentazione, ove disponibile, con anticipo rispetto alla riunione.

8.6. In caso di inerzia del Presidente, la convocazione può essere richiesta da ciascun componente all'Amministratore Unico della Società, il quale provvede secondo le modalità previste precedentemente.

8.7. L'inerzia del Presidente dell'Organismo di Vigilanza viene valutata dall'Amministratore Unico ai fini dell'eventuale revoca.

8.8. L'Organismo di Vigilanza può riunirsi per videoconferenza e/o per teleconferenza, a condizione che sia garantita l'esatta identificazione dei partecipanti da parte del Presidente, la possibilità per ciascun partecipante, in tempo reale, di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere o trasmettere documentazione.

8.9. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente .



8.10. Di ogni riunione deve essere redatto- a cura del Presidente, ovvero del Segretario, apposito verbale sottoscritto da ciascun componente presente, il quale ne cura la conservazione nel Libro Verbale e ne assicura la vidimazione.

Il Libro Verbale è conservato secondo le modalità previste all'articolo successivo.

#### *Art.9*

#### *Partecipazione di soggetti esterni*

9.1. Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, l'Amministratore Unico, il Revisore Unico, nonché soggetti interni ed esterni alla Società, qualora la loro presenza sia ritenuta dal Presidente utile allo svolgimento dei lavori.

#### *Art.10*

#### *Quorum delle riunioni*

10.1. Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

10.2. Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

10.3. Ciascun componente ha diritto ad un voto e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.4. L'astensione di un componente non è computata nel quorum deliberativo.

10.5. Ciascun componente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo eventuale dissenso o astensione.

*Art.11*

*Conflitti d'interesse*

11.1.Nel caso in cui nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza uno o più membri dell'OdV. si trovino, o ritengano di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi con la Società, tali soggetti devono darne comunicazione- anche oralmente- all'Amministratore Unico nonché all'Organismo di Vigilanza stesso.

In tali ipotesi, l'Organismo di Vigilanza se ritenuto opportuno, provvede a delegare la vigilanza relativa all'operazione o categoria di operazioni in questione agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza.

11.2.La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina l'obbligatoria astensione dal voto.

*Art.12*

*Conservazione delle informazioni:*

12.1.Le informazioni, segnalazioni, *report* e documentazioni derivanti dai flussi informativi previsti dal Modello e dal presente Regolamento nonché il Libverbale sono raccolti, protocollati e conservati dall' OdV in un apposito Archivio situato nella sede sociale, per un periodo di almeno 10 anni.

12.2. L'accesso all'archivio è consentito, unicamente ai membri dell'OdV e, previo consenso del Presidente dell'OdV, all'Amministratore Unico e/o al Revisore Unico.

#### Art.13

##### Poteri di spesa:

13.1. L'OdV, valutate le sue esigenze di funzionamento, propone un *budget* all'approvazione dell'Amministratore Unico.

13.2. L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono la dotazione iniziale approvata dall'Amministratore Unico qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per far fronte a situazioni eccezionali e urgenti.

In questi casi l'OdV deve informare senza ritardo l'Amministratore Unico.

13.3. L'OdV dovrà rendicontare all' Amministratore Unico l'utilizzo delle suddette risorse, motivando le spese sostenute e le eventuali scelte effettuate.

#### Art.14

##### *Obblighi di riservatezza*

14.1. I componenti dell'Organismo sono tenuti alla massima riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

14.2. I componenti dell'Organismo assicurano la massima riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

14.3. In ogni caso, qualsivoglia informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la normativa vigente in materia di privacy, specificamente, in conformità con il D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

14.4. L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta l'automatica decadenza dalla carica di membro dell'Organismo.

#### Art.15

*Modifiche del regolamento*

15.1. Le eventuali modifiche apportata al presente Regolamento, sono autorizzate dall'Amministratore Unico, e rese pubbliche secondo le modalità previste dal Modello.

*Art.16*

*Recapito odv:*

***16.1.I flussi informativi, le segnalazioni e tutte le informazioni da e per l'OdV devono avvenire al seguente indirizzoemail: odv@sposatocostruzioni.it.***